



PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

TRA



Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica

E

Inserire denominazione Società e logo

PROGETTO SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI “Anderlini Network by Cabrioni” Anno 2018

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Tra

Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica con sede operativa c/o Pala Anderlini in Via Mario Vellani Marchi, 106 – 41124 Modena , (qui di seguito denominata “**Società**”), in persona del Responsabile dell’Anderlini Network, Rodolfo Giovenzana munito dei necessari poteri.

e

.....con sede legale in Via n°, partita IVA e codice fiscale N°, in persona del suo presidente nato ine residente a in Via munito dei necessari poteri. Di seguito anche denominate singolarmente come “**Parte**” e collettivamente come “**Parti**”.

PREMESSO

1. che la Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica è società sportiva senza fini di lucro e con particolari interessi per lo sviluppo della pallavolo giovanile;
2. che organizza il progetto denominato “**Anderlini Network**”, con attività proposte sul territorio nazionale ed internazionale
3. che intende incentivare le attività che si tengono nel suddetto territorio;

TUTTO CIÒ PREMESSO E DICHIARATO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE, DEFINIZIONI ED ALLEGATI

Le premesse, le definizioni di cui al successivo articolo 2 e gli eventuali Allegati, questi ultimi debitamente datati e sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. DEFINIZIONI

I seguenti termini hanno il significato loro attribuito qui di seguito:

“**Informazioni Riservate**”: s’intende ogni informazione scritta od orale rivelata da ciascuna delle Parti all’altra in relazione all’oggetto del Contratto o ad esso connesse e che dovrà essere trattata secondo quanto disposto dall’articolo 9 del Contratto.

“**Società**”: si intende la **Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica**.

“**Parte**” si intende la società affiliata

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

- 3.1 La **Società** nella persona responsabile della gestione dell’Anderlini Network prof. Rodolfo Giovenzana, si impegna alla realizzazione di un “Progetto”, mirante allo sviluppo della pallavolo giovanile, in collaborazione con la **Parte**.
- 3.2 La **Società** collaborerà, se richiesto, alla formazione professionale degli allenatori e si rende disponibile a tutte quelle iniziative miranti alla crescita del movimento pallavolistico gestito dalla **Parte**.
- 3.3 La **Società** mette a disposizione gratuitamente un libro/dispensa sulle scienze comportamentali applicate alla pallavolo che sintetizza la filosofia operativa di tutto il gruppo, materiale didattico, programmi annuali da lei utilizzati con relativi obiettivi, oltre a tre uscite dello speciale Web Magazine Anderlini Network organo ufficiale dell’Anderlini Network.
- 3.4 La **Società** dedicherà a titolo gratuito, alla **Parte**, una pagina intera sullo speciale Web magazine “Anderlini Network”, con uno spazio pubblicitario (piedino) a propria disposizione.
- 3.5 La **Società** si rende disponibile a illustrare i programmi, i metodi e gli obiettivi della propria esperienza attuata: nel mondo del Marketing Sociale, della RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa), con il Progetto “In Viaggio”, con la CEA (Carta Etica Anderlini), con il “**Progetto Sport a Scuola**” attuato nella Scuola Elementare e il “**Progetto Pallandia**” per i bimbi dai 3 ai 6 anni al fine di poter proporre iniziative simile nel territorio di competenza della **Parte**.
- 3.6 Il responsabile dell’**Anderlini Network**, Prof. Rodolfo Giovenzana, unitamente ai suoi collaboratori, garantiranno la loro presenza, compatibilmente con la disponibilità di tempo, in loco ogni qual volta si dovesse rendere necessario.
- 3.7 I viaggi da andata e ritorno ed eventuale vitto e soggiorno, sono a carico della **Parte**.
- 3.8 La **Parte** entrerà a far parte integrante dell’**Anderlini Network** avvalendosi della possibilità di utilizzare il logo della **Scuola di Pallavolo Anderlini** in forme da concordare.
- 3.9 La **Parte** verrà coinvolta in iniziative e manifestazioni che si svolgeranno in Italia ed all’estero come stage tecnici, camp estivi, feste, ecc...
- 3.10 La **Società** riconoscerà particolari vantaggi anche di tipo economico alla **Parte** che iscriverà propri ragazzi/e all’Anderlini Volley Camp.
- 3.11 La **Società** si obbliga, con le modalità, nei termini ed alle condizioni di seguito definite, per la durata del Contratto di cui al successivo articolo 4, a concedere alla **Parte**, il diritto di sfruttare l’immagine (logo) della **Società** nell’ambito del Progetto “**Anderlini Network**”.

4. DURATA DEL CONTRATTO

La collaborazione avrà durata annuale e si intende tacitamente rinnovata se nessuna delle parti comunicherà la sua intenzione di non continuarla.

5. UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEL PROGETTO "Anderlini Network"

- 5.1 la **Società** potrà, a propria discrezione, utilizzare il logo della **Parte** e l'immagine del Progetto "**Anderlini Network**", per conferenze stampa, eventi e per realizzare campagne promozionali e/o istituzionali.
- 5.2 Le immagini di cui alla precedente clausola 5.1 potranno essere riprodotte, a titolo esemplificativo, su pagine pubblicitarie, crowner ed altri materiali pubblicitari, nonché su pagine web, in trasmissioni televisive e con qualunque altro mezzo la **Società** ritenga opportuno per la diffusione a supporto delle proprie attività.

6. MATERIALI

6.1 La **Scuola di Pallavolo Anderlini** fornirà solo su richiesta esplicita della **Parte** materiale di abbigliamento con logo SdiP Anderlini (T-Shirt, pantaloncini, ecc...) al prezzo esclusivo riservato alle società dell'Anderlini Network.

7. VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO

- 7.1. I rapporti fra le Parti sono disciplinati esclusivamente dal Contratto
- 7.2. Il Contratto supera tutte le precedenti intese, verbali e scritte, eventualmente intercorse fra le Parti in relazione al medesimo oggetto.
- 7.3. Qualsiasi modificazione od integrazione del Contratto o degli allegati deve risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.

8. RESPONSABILITA'

- 8.1. La **Parte** con il Contratto leva la **Società** da qualsiasi responsabilità inerente l'esercizio delle proprie attività, nonché di quelle dei propri funzionari, ausiliari o collaboratori per i danni cagionati a terzi per tutto il periodo del Progetto "**Anderlini Network**".
- 8.2. La **Parte** dichiara che è in regola con tutti gli adempimenti previsti in materia dalla Normativa Assicurativa e da qualsiasi norma cogente applicabile.

9. RISERVATEZZA

- 9.1. La Parte che riceve Informazioni Riservate utilizzerà le stesse esclusivamente per il raggiungimento e l'esecuzione della prestazione che forma oggetto del Contratto e non per altri scopi. Essa inoltre compirà ogni ragionevole sforzo per proteggere la riservatezza di queste Informazioni.
- 9.2. Fatto salvo ogni dovere imposto dalla legge, le Parti non dovranno rivelare i termini e le condizioni contenute nel Contratto o nei suoi allegati ad alcuno salvo a coloro che in quanto "dipendenti" hanno necessità di esserne informati in relazione alla funzione da loro esercitata all'interno dell'impresa e per la conclusione del Contratto. Tuttavia, la Parte che ha ricevuto tali Informazioni avrà l'obbligo di informare della natura Riservata delle stesse i propri dipendenti, i dipendenti di Società Collegate, i consulenti e/o gli agenti indipendenti. Nel caso di agenti indipendenti, inclusi consulenti legali e finanziari o di dipendenti di Società Collegate e/o Controllate la Parte che riceve le informazioni dovrà ottenere dagli stessi il consenso ad aderire al presente patto di riservatezza.
- 9.3. Nonostante quanto previsto alle precedenti clausole 9.1 e 9.2, la Parte che riceve le Informazioni Riservate non sarà soggetta a nessun obbligo di riservatezza per quanto concerne quelle informazioni che: (a) sono conosciute dalla generalità, (b) che sono state conosciute non per colpa della Parte che le ha ricevute, (c) che sono state generate dalla Parte indipendentemente dalle informazioni ricevute, (d) che sono state rivelate dalla Parte stessa che le ha fornite, (e) che sono conosciute dalla Parte ricevente tramite fonti che non sono sottoposte al vincolo di riservatezza.

10. SCADENZA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE ESPRESSA

- 10.1. la **Società** avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, nel caso in cui la **Parte** sia inadempiente ad una delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 6 (Materiale), 8 (Responsabilità) e 9 (Riservatezza).

11. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 12.1 In caso di controversia o disaccordo di qualsiasi tipo tra le Parti in merito o relativamente al presente Contratto, ivi compresa la sua interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione o risoluzione, verranno applicate le seguenti procedure:
- Le Parti cercheranno di comporre le controversie in prima istanza attraverso colloqui reciproci tenuti per un periodo non inferiore a quindici (15) giorni lavorativi.

- Se i colloqui reciproci di cui al comma precedente non dovessero sortire esito positivo, ciascuna delle Parti potrà adire le vie legali.

12.2 Per tutto il periodo della controversia o durante un'azione legale in atto a fronte di tale controversia, ciascuna Parte dovrà continuare ad adempiere ai propri obblighi secondo il presente Contratto, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.

12. ELEZIONE DI DOMICILIO

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notificazioni ad esso afferenti eleggono domicilio come di seguito indicato:

- a) Denominazione società.....
- Via,
- CAP..... Città.....
- Provincia.....
- P.I.....
- Rapp. Legale
- Tel.....
- Cell.
- e-mail..... Sito
- Altro Dirigente
- Ruolo.....
- Cell.
- e-mail.....
- Altro Dirigente.....
- Ruolo.....
- Cell.
- e-mail.....

b) Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica

Via Cavedoni, 19

41049 Sassuolo (MO)

P.I. 02254300367

Tel. = 059 4821526 Fax = 059 4821526

e-mail = mail@scuoladipallavolo.it Sito = www.scuoladipallavolo.it

Presidente. Marco Neviani Cell. 347 6410661 e-mail mneviani@scuoladipallavolo.it

Coordinatore Anderlini Network Rodolfo “Giobbe” Giovenzana

Cell. 338 8952927 e-mail rgiovenzana@scuoladipallavolo.it

Responsabile Magazine Anderlini Network, abbigliamento, eventi, materiale sportivo, ecc....:

Francesco Giovenzana cell. 3404169231 e-mail: fgiovenzana@scuoladipallavolo.it

Letto firmato e sottoscritto.

Modena li _____

ASD _____

**SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SPORTIVA DILETTANTISTICA**

FIRMA _____

FIRMA _____